

---

---

## SPECIALE CREDITO AZIENDE AGRICOLE – EMERGENZA COVID-19

A seguito dell'emergenza COVID-19, l'Italia ha attivato diverse misure per il sostegno alle imprese dal punto di vista del credito che si possono così riepilogare:

### **1. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid 19 (art. 56 D.L. 18/2020)**

- Le aperture di credito e i prestiti accordati al 17 marzo 2020 non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
- il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato senza alcuna formalità alla data del 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;
- il pagamento della rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il **rilascio di cambiali agrarie**, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020.

### **2. Finanziamenti garantiti da Fondo Centrale Garanzia PMI (Art. 13 DL 23/2020)**

- L'impresa, nel limite del 25% del fatturato o del doppio delle spese per il personale, può richiedere al fondo la garanzia (al 100% per importi fino a 25.000 €, al 90% per importi superiori) su finanziamenti rimborsabili in 6 anni (di cui 2 di preammortamento), a tassi di interesse contenuti (in genere sotto l'1,5%) e con istruttorie semplificate. Tutte le banche hanno attivato le proprie procedure per l'invio, anche da remoto, di tutta la documentazione necessaria.

### **3. Finanziamenti garantiti da ISMEA (riservato alle sole aziende agricole)**

- Valgono le stesse regole del Fondo Centrale di Garanzia, ma in questo caso la procedura e la relativa garanzia vengono gestite da ISMEA.

### **4. Cambiale agraria e pesca ISMEA**

- A partire dall'8 maggio è attivata la misura della cambiale agraria e della pesca di ISMEA, con una dotazione di 30 milioni di euro. Si tratta di un prestito cambiario a TASSO ZERO della durata di cinque anni, di cui due di preammortamento (rata 0), massimo 30.000,00 euro e comunque non eccedente il 50% delle vendite (riquadro VE dichiarazione IVA 2020). Per tale misura è necessario presentare attraverso il portale dedicato (<https://strumenti.ismea.it>) la visura della centrale rischi della Banca d'Italia

### **5. Sospensione finanziamenti in corso;**

- In riferimento al DL 18 del 17 marzo 2020 le aziende che hanno in essere mutui o finanziamenti in corso possono richiedere alla propria banca la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino al 30 settembre 2020.